

## Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi     | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                       | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

nella seduta 6 dicembre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha esposto che, con reclamo del 14.09.2010, il ricorrente stesso, quale possessore di un certificato di deposito vincolato emesso il 12.09.1991 dalla banca convenuta per L. 1.138.637 (pari a € 588,06) con scadenza 13.09.1996 e collocato da altro intermediario, ne aveva chiesto *“l'immediato rimborso ... con calcolo degli interessi maturati dal 13.09.1991 ad oggi ... al tasso ivi previsto dell'11,50%... per un totale di L. 9.070.150 ... ovvero Euro 4.684,34 ... alla data del ... 30.09.2010”*, precisando di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo dalla banca collocatrice del certificato, e quindi ne invocava l'art. 6 del regolamento, relativo al *“rinnovo alle medesime condizioni, salva la facoltà per la banca di applicare condizioni migliorative”*.

Ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di *“condannare l'intermediario al pagamento degli interessi maturati dall'apertura del deposito ... a tutt'oggi, al tasso contrattualmente ivi indicato pari all'11,5% con capitalizzazione annuale”*, avendo la banca *“disatteso l'impegno di rinnovare tacitamente alle medesime condizioni del vincolo iniziale”* senza avvisarlo prima di *“variare il tasso applicato”* precisando che *“quanto richiesto si intende al netto della cifra parziale che [la convenuta] ha comunicato [l]11.02.2011 di aver devoluto ai fondi dormienti”*.

Al ricorso resisteva la convenuta che, con le controdeduzioni del 20.05.2011, dopo avere precisato che il ricorrente aveva già presentato analogo reclamo nel 2008, esponeva quanto segue:

- il certificato in possesso del cliente è al portatore, reca solo il nominativo del primo depositante e di due congiunti, senza i rispettivi dati anagrafici;
- il regolamento del certificato precisa che le *“somme sono vincolate per il periodo indicato ... sono fruttifere dell’interesse stabilito per la durata del vincolo ... il depositante ha la facoltà di prelevare gli interessi ogni anno e ... in difetto di prelievo ... entro un mese dalla ... scadenza del vincolo, questo si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salva la facoltà per [la convenuta] di applicare al rinnovo le diverse condizioni in vigore alla ... scadenza”*; la banca ha esercitato tale facoltà alla scadenza del 1996 ed alle successive;
- per 17 anni il portatore del certificato non ha riscosso gli interessi, né chiesto informazioni alla banca;
- per tutti i certificati al portatore, la banca ha comunicato correttamente l’esercizio della facoltà di modifica e le variazioni del tasso di interesse, prima secondo le previsioni del DM 24.04.1992, e poi delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia, mediante pubblicazione delle *“variazioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale (più recentemente sul sito internet...)”* successivamente *“anche mediante l’esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico”*; la mancata conoscenza delle variazioni delle condizioni è dovuta solo all’inerzia del ricorrente;
- ha devoluto al *“Fondo dormienti”* ex DPR 116/2007 l’importo del certificato (€ 1.485,89), dandone comunicazione al ricorrente con lettera del 20.10.2010.

Ciò premesso, la banca concludeva chiedendo a questo Collegio di *“rigettare il ricorso”*.

## DIRITTO

Il fatto sul quale il ricorrente fonda la pretesa azionata con il ricorso può, così, sinteticamente riassumersi: quale possessore di un certificato di deposito vincolato emesso dalla Banca convenuta il 12.9.1991 per un importo di lire 1.138.637 (pari a € 588,06) scaduto il 13.9.1996 - collocato da un diverso intermediario - chiede l'immediato rimborso della somma depositata nonché degli interessi maturati al tasso previsto dell'11,50%, il tutto per un totale di euro 4.684,34 fino alla data del 30.9.2010.

Il Collegio, ribadendo i principi enunciati in precedenti decisioni (n. 266/10 e n. 1586/11) ritiene che, nella specie, debba applicarsi la regola generale vigente in materia, quale è individuata da Cass. n.14345/2009: *la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa della stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.).*

Ciò premesso in punto di fatto e diritto, il ricorso non può essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO